

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1152

Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in materia di viti resistenti alle malattie fungine

30/06/2024 - 07:44

Indice

1. DDL S. 1152 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1152	4

1. DDL S. 1152 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1152

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1152

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PATTON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2024

Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in materia di viti resistenti alle malattie fungine

Onorevoli Senatori. - La selezione di vitigni resistenti alle malattie **fungine**, ottenuti attraverso l'incrocio tra specie del genere *Vitis*, come quelli tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*, ha ottenuto buoni risultati, portando all'iscrizione delle suddette varietà nel registro nazionale delle varietà di vite.

In Europa la viticoltura occupa il 6 per cento della superficie agricola utilizzata, e impiega il 60 per cento dei fungicidi utilizzati in agricoltura.

La progressiva riduzione delle quantità utilizzabili di rame per ettaro e, negli ultimi anni, la forte pressione della peronospora, stanno rendendo insostenibile, in alcune zone italiane, la coltivazione della vite con il metodo biologico. La forte pressione della peronospora in Italia nel 2023 ha portato alla perdita totale della produzione di vino in alcune aree: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha certificato che la vendemmia del 2023 ha avuto una riduzione di 38,3 milioni di ettolitri, il 23,2 per cento in meno rispetto al 2022.

Tra le motivazioni per la richiesta di poter inserire queste varietà nei disciplinari delle denominazioni, si ritiene interessante quella relativa al loro utilizzo in zone « difficili », con presenza di vigneti poco o per niente meccanizzabili, e anche in zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, quali vigneti confinanti con strade, ciclabili, parchi e abitazioni civili.

In Italia sono presenti alcune zone viticole molto belle dal punto di vista paesaggistico, con presenza di terrazzamenti, muretti, pendii, ma difficilmente o per niente accessibili alle macchine, con evidenti problemi anche per la sicurezza dell'operatore nell'effettuare gli interventi agronomici richiesti (uso del trattore in pendio).

Sicuramente i trattamenti fitosanitari sono le operazioni agronomiche più onerose per i viticoltori. Eliminare o ridurre drasticamente i trattamenti anticrittogamici contribuirebbe a salvaguardare la coltivazione della vite in questi ambienti unici.

La presenza della vite nelle zone marginali ha permesso la gestione ottimale dei territori difficili e ha garantito un'altra funzione altrettanto importante, quella di procurare un reddito. Le difficoltà strutturali caratteristiche di questi territori (disagi, polverizzazione fondiaria, difficile agibilità dei terreni, basse produzioni, distanza dai centri di produzione e commercializzazione) ne impediscono la meccanizzazione. Aiutare questa viticoltura significa altresì garantire un presidio del territorio, nonché favorire il controllo delle acque, la prevenzione dell'erosione, la difesa dagli incendi, la valorizzazione ambientale e culturale, turistica, paesaggistica e della biodiversità, la creazione di ricchezza e di posti di lavoro.

In queste situazioni appare interessante la scelta delle varietà viticole, tra quelle autoctone della zona, o dell'approccio agronomico, privilegiando tecniche di difesa o metodi di coltivazione in sintonia con l'ambiente. Va posto in questo contesto anche l'inserimento delle varietà resistenti ai patogeni, che possono favorire la coltivazione nelle zone difficili (evitando un frequente utilizzo dei trattamenti

chimici) e nel contempo preservare queste zone dal punto di vista ambientale.

Altro aspetto favorevole è la riduzione dei residui di prodotti chimici nelle uve, aspetto da non sottovalutare in quanto il concetto di qualità oggi tiene sempre più conto anche della salubrità del prodotto agricolo.

Le attività di incrocio interspecifico effettuato in modo naturale attraverso l'impollinazione e la selezione tra varietà di *Vitis vinifera* con altre *Vitis* di origine americana o asiatica, dotate di geni di resistenza alle principali malattie fungine, hanno portato a risultati solo dopo decenni di lavoro.

È importante evidenziare che l'incrocio delle diverse varietà di *Vitis* genera una nuova varietà, e non è un organismo transgenico (OGM).

Oggi grazie ai continui reincroci, anche effettuati da istituti di ricerca italiani, le nuove varietà di vite resistenti alle malattie fungine possiedono dal 95 al 99 per cento di patrimonio genetico di *Vitis vinifera* e meno del 5 per cento di altre varietà di *Vitis*, e anche la qualità dei vini ormai ha raggiunto i massimi livelli riconosciuti nei concorsi enoici.

Anche zone viticole, come la Champagne, hanno autorizzato la coltivazione di queste varietà e il loro uso per la produzione dell'omonimo spumante.

I suddetti vitigni resistenti alle malattie fungine sono conosciuti in tutta Europa con il termine « PIWI », acronimo tedesco di *PilzWiderstandsfähige* che significa letteralmente « resistente al fungo ».

L'associazione *Piwi International* promuove lo scambio di informazioni tra istituti di ricerca, coltivatori e produttori dei vini PIWI, in modo da consentire la diffusione delle varietà di vite resistenti ai funghi. Fondata nel 1999, la suddetta associazione conta oggi più di 550 membri provenienti da ventuno Paesi in Europa e in Nord America. Essa è presente anche in Italia con gruppi regionali nati da oltre dieci anni, e dal 2024 è operativa l'associazione PIWI Italia che coordina i vari gruppi.

In Italia le varietà PIWI sono autorizzate alla coltivazione solo in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania.

Non è possibile avere un dato aggiornato della superficie coltivate con queste varietà. Le trentasei varietà di PIWI iscritte al registro nazionale delle varietà di viti, delle quali diciotto a bacca bianca e diciotto a bacca rossa, vengono innestate con una media annua, negli ultimi tre anni, di circa 3 milioni di innesti. La modifica delle norme per iscrivere nuove varietà al suddetto registro nazionale impedirà ancora, per due anni, l'iscrizione di nuovi genotipi.

Solo nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige i consorzi di tutela hanno autorizzato l'introduzione delle suddette varietà di vite nei disciplinari di produzione dei vini a indicazione geografica protetta (IGP), mentre la normativa italiana attualmente non ne consente l'uso per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC), nonostante che nel 2022 sia stato tolto il vincolo normativo europeo.

Nel 2014, in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, è stato sostituito l'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ammettendo per i vini a indicazione geografica tipica (IGT) le varietà di vite provenienti da un incrocio, allineandosi così alla norma comunitaria (regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013).

A seguito di questa modifica, nel 2015 sono stati poi modificati i primi disciplinari IGT, inserendovi le varietà frutto da incroci tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*. Per la provincia di Trento ricordiamo, per esempio, la IGT « Vigneti delle Dolomiti ».

Successivi interventi legislativi a livello comunitario hanno previsto un ulteriore passaggio: « La "denominazione d'origine" è un nome che serve a designare un prodotto ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis* » (articolo 93, paragrafo 1, lettera a), numero v), del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013).

Si è venuta quindi a creare una situazione disomogenea, che richiede un adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, in modo da stabilire presupposti giuridici corretti e dare la possibilità anche ai nostri produttori, come già accaduto per i viticoltori francesi (in particolare nelle *Appellation d'origine contrôlée* Champagne e Bordeaux), di utilizzare, per la produzione di vini a denominazione

di origine controllata (DOC), le varietà di vitigni derivanti da ibridi interspecifici.

Considerato che con queste varietà di viti, al momento, secondo la legislazione nazionale, si possono produrre solo vini generici o IGT, mentre la legislazione comunitaria permette di utilizzarle anche per la produzione di vini DOC, si ritiene quindi necessario intervenire in materia attraverso la modifica dell'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, estendendo l'utilizzo delle suddette varietà di viti anche per la produzione di vini DOC.

Spetterà poi ai produttori vinicoli e ai loro consorzi di tutela, se lo riterranno opportuno, inserire le suddette varietà nei rispettivi disciplinari, auspicando che le procedure siano snelle e poco burocratiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per i vini a DOC e a IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.